

Manuale delle scritture contabili 2015

di Salvatore Giordano

Prefazione

Il presente testo nasce dall'esigenza di dare all'operatore contabile, sia esso un impiegato amministrativo o un professionista, un quadro completo relativamente a più di 300 voci che si è soliti incontrare nella stesura delle scritture contabili aziendali.

Le notevoli difficoltà relative all'aggiornamento continuo delle normative civilistiche e fiscali comportano nuove e particolari scritture che si è cercato di palesare nella maniera più chiara ed intelligibile possibile. L'introduzione del nuovo diritto societario ad opera del d.lgs. 6/2003 e della riforma fiscale introdotta a partire dal 1° gennaio 2004 ad opera del D.Lgs. 344/2003 ha modificato diverse norme che vengono riportate nel presente testo a vantaggio di chi vorrà cimentarsi nella lettura delle innumerevoli voci che lo compongono.

La pubblicazione, dopo un'introduzione sulla contabilità generale, il bilancio d'esercizio in vigore dal 1° gennaio 2004 ed un accenno ai principi contabili internazionali che pervadono sempre più il tessuto contabile del nostro Paese e dell'Europa intera, struttura, in maniera organica, le principali scritture contabili che possono riscontrarsi nella prassi aziendale. Ogni voce è caratterizzata da una parte introduttiva, dall'esposizione della norma civilistica, da quella fiscale ed infine dalle scritture contabili.

La decima edizione è stata completamente rivisitata alla luce delle nuove norme emanate nel corso dell'anno 2014. In particolare è stata aggiornata con il D.Lgs. 4/3/2014, n. 44 (fondi di investimento), D.L. 6/3/2014, n. 16 (finanza locale), D.L. 28/3/2014, n. 47 (piano casa), D.L. 24/4/2014, n. 66 (misure urgenti per la competitività), D.M. 17/6/2014 (documenti informatici), D.L. 24/6/2014, n. 91 (finanza territoriale), D.L. 12/9/2014, n. 133 (sblocca Italia), il D.Lgs. 21/11/2014, n. 175 (semplificazione fiscale) e la legge di stabilità 2015.

Si è certi che il presente lavoro sia solo la base per poter, eventualmente, approfondire ulteriormente i singoli argomenti, che però sono trattati in maniera esauriente e sufficientemente completa.

www.commercialistatelematico.com

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Si spera che l'amore del sottoscritto per la materia ragionieristica abbia permesso al testo di raggiungere l'obiettivo che si prefiggeva lo stesso, che è quello di far propria e di domare, da parte di ogni operatore, la contabilità generale, per poter risolvere qualsiasi tipo di scrittura contabile si presenti in maniera logica e trasparente, senza mai confondere le norme civilistiche con quelle fiscali.

Infine, lasciate che il sottoscritto autore ringrazi la propria consorte per la pazienza avuta nei suoi confronti nei lunghi mesi in cui, oltre a svolgere la propria attività professionale, ha sacrificato parte del tempo da dedicare alla famiglia a vantaggio della sua grande passione per la contabilità civilistica e fiscale delle imprese.

Il bilancio d'esercizio a norma del d.lgs. 6/2003

Le norme del codice civile che disciplinano la redazione del bilancio delle società di capitali sono contenute negli articoli dal 2423 al 2435- bis. Tali articoli sono compresi nel Capo V, relativo alle società per azioni, e si applicano anche alle società a responsabilità limitata e in accomandita per azioni.

L'attuale disciplina è stata novellata con il recepimento in Italia della IV direttiva CEE in tema di bilanci societari: ciò è avvenuto con il d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127.

In data 10 gennaio 2003 è stato emanato il d.lgs. 6/2003, che facendo seguito a quanto previsto nella legge delega n. 366 del 3 ottobre 2001, ha completamente riformato la sezione IX del capo V del titolo V del libro V del codice civile, intervenendo anche, in materia di bilancio annuale.

Dal punto di vista tecnico, i principi di redazione del bilancio richiamati in modo generale dalle norme del codice civile vengono regolamentati in modo dettagliato dai Principi Contabili emanati dalla Commissione per la statuizione dei principi contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri ed aggiornati dall'OIC. Nel caso di aree non ancora regolamentate dai Principi Contabili nazionali, o in caso di dubbi interpretativi, è necessario fare riferimento ai Principi Contabili internazionali emanati dallo IASB (International Accounting Standard Board).

Il primo comma dell'art. 2423 del codice civile prevede che il bilancio sia costituito da tre documenti: lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa. Quest'ultima comprende, in modo maggiormente completo e strutturato rispetto al passato, una serie di informazioni che in precedenza erano contenute nella relazione dell'organo amministrativo. La Nota Integrativa, si ricorda, è parte integrante di esso, con tutto ciò che ne consegue anche in tema di osservanza delle norme relative alla redazione e pubblicazione.

È importante osservare che il documento n. 12 dei Principi Contabili prevede una composizione più completa del bilancio di esercizio: oltre allo Stato Patrimoniale, al Conto Economico e alla Nota Integrativa, infatti, è richiesta anche la predisposizione di un prospetto riepilogativo dei movimenti nei conti di patrimonio netto e un prospetto delle variazioni intervenute nella situazione patrimoniale e finanziaria (rendiconto finanziario). Entrambi tali prospetti dovrebbero essere compresi nel corpo della nota integrativa. Mentre quello delle variazioni nei conti di patrimonio netto è "indispensabile", quello delle variazioni finanziarie è considerato "di particolare importanza" e di fatto la sua mancanza è ammessa solo per le aziende di modeste dimensioni.

Il primo principio che viene enunciato è quello della chiarezza ("Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale della società e il risultato economico dell'esercizio"). Al di là quindi del rispetto delle norme in tema di strutturazione dei documenti, questi devono essere comprensibili, chiari e atti a fornire una rappresentazione facilmente interpretabile della situazione economico patrimoniale dell'azienda.

A tal proposito, il redattore del bilancio non può limitarsi ad un passivo rispetto delle norme emanate in tema di completezza delle informazioni e della composizione degli schemi: il terzo comma dell'art. 2423 prevede infatti che qualora le informazioni richieste dalle norme non fossero sufficienti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta, il bilancio debba contenere le opportune rettifiche e integrazioni. Questo principio generale viene ribadito anche in alcuni articoli successivi: per esempio, l'art. 2423 -ter, a proposito degli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico, dispone ai commi 3 e 4 l'obbligo di aggiungere e/o adattare voci quando ciò sia necessario per un'informativa più accurata in relazione all'attività esercitata dall'azienda. Si pensi per esempio al caso di una società di autotrasporti, le cui immobilizzazioni materiali siano costituite quasi esclusivamente da automezzi. Non esistendo tale sottovoce nella categoria delle immobilizzazioni prevista dal codice civile, e in assenza di una norma che prevedesse il poterdovere di adattamento, il relativo valore dovrebbe essere iscritto sotto la voce "Altri beni", con un'ovvia perdita di informativa.

Tra l'altro, il disposto del terzo comma dell'art. 2423 è tanto più importante in quanto la realtà economica, e di conseguenza quella contabile, sono in continua e rapida evoluzione e sarebbe di fatto impossibile disciplinare tempestivamente con un intervento normativo le modalità di rappresentazione in bilancio di qualsiasi tipologia di operazione. Per citare altri esempi, si pensi al caso dei contratti di locazione finanziaria, il cui corretto trattamento contabile e chiara rappresentazione in bilancio sono da anni disciplinati dalla dottrina e dalla giurisprudenza anche se adesso il comma 4 dell'art. 2425- bis c.c. – come vedremo – disciplina la fattispecie di plusvalenze da compravendita attraverso l'operazione di lease-back.

Caso più raro, ma da non escludere, è quello per il quale l'applicazione di una norma del codice civile sia incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta. In tal caso, il quarto comma dell'art. 2423 dispone che la norma non debba essere applicata, e che vengano forniti nella Nota Integrativa i motivi della deroga. L'introduzione di questo potere-dovere di deroga era doverosa, al fine del rispetto del principio della chiarezza, ma contiene elementi di rischiosità che lo stesso legislatore ha tentato di limitare. Si pensi al deprezzamento del valore degli immobili in conseguenza all'inflazione: per immobili detenuti da decenni, per i quali la differenza fra costo storico e valore attuale di mercato fosse stata solo in parte corretta dalle possibilità offerte dalle leggi di rivalutazione monetaria, si potrebbe essere tentati di effettuare una rivalutazione, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 2426 del codice civile, per fornire una più corretta rappresentazione del patrimonio aziendale.

Proprio su questo aspetto, per evitare comportamenti contrari al principio della prudenza la relazione ministeriale di accompagnamento al d.lgs. n. 127/1991 ha chiaramente escluso la possibilità di effettuare una rivalutazione degli immobili per motivazioni legate all'inflazione. Diverso sarebbe il caso di un terreno agricolo divenuto edificabile, o di un terreno sotto il quale viene individuato un giacimento petrolifero: in questi casi sussistono i presupposti per l'applicazione del quarto comma dell'art. 2423.

Con effetto dal 1° gennaio 2002 il bilancio non è più redatto in lire, ma in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della Nota Integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.

Dopo aver posto particolare enfasi sulla chiarezza e sulla rappresentazione veritiera e corretta, nell'art. successivo, il 2423- bis, vengono enunciati gli altri principi generali in tema di redazione del bilancio: la prudenza, la competenza, la continuità aziendale, la comparabilità e prevalenza della sostanza sulla forma.

Secondo il documento n. 11 dei Principi Contabili, “il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola secondo la quale i profitti non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite anche se non definitivamente realizzate devono essere riflesse in bilancio”. In questo senso il principio della prudenza è forse stato considerato prevalente rispetto a quello della competenza, per il quale “l’effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario”. Dall’analisi delle due definizioni fornite dal Principio Contabile, appare chiaramente che in alcuni casi la competenza verrà sacrificata a favore della prudenza.

È lo stesso art. 2423- bis che enfatizza il concetto: “si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio”, mentre “si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo”. In poche parole, mentre le passività potenziali (sempre che il loro verificarsi sia perlomeno probabile) debbono essere considerate in ogni caso, le attività potenziali non devono essere riconosciute finché non realizzate.

Altrettanto importante è il principio della continuità aziendale, naturalmente in un’impresa in funzionamento, in cui tutte le attività e passività devono essere valutate nella prospettiva della continuità della attività, e sulla base dell’utilità che i cespiti possono dare ad un’azienda vitale. Altro sarebbe redigere il bilancio di liquidazione di un’azienda, in cui tutti i beni devono in ogni caso essere realizzati: il valore di realizzo potrebbe essere ben diverso da quello associabile ad un utilizzo del bene.

Per questi stessi motivi, nel caso di dubbi sulla continuità aziendale, ciò dovrebbe essere chiaramente indicato nella Nota Integrativa, onde permettere una più prudente interpretazione dei dati.

Sempre, l’art. 2423- bis dispone che il bilancio debba poter essere comparato con quello degli altri esercizi, prevedendo il divieto di modificare i criteri di valutazione (che sono indicati nella Nota Integrativa) da un esercizio all’altro. In caso di modifica del criterio, permessa solo in casi eccezionali, nella Nota Integrativa deve essere indicata non solo la motivazione, ma anche l’effetto sulla situazione patrimoniale e su quella economica. Esempi di cambiamenti nei criteri di valutazione sono rappresentati dalla valutazione del magazzino secondo il metodo FIFO mentre negli anni precedenti era stato valutato sulla base del metodo LIFO, oppure dalla valutazione di una partecipazione secondo il metodo del patrimonio netto dopo che negli anni precedenti era stata valutata secondo il metodo del costo. In tali casi, e in presenza di importi significativi, i bilanci non sarebbero paragonabili con quelli precedenti se non venissero chiaramente indicati nella nota integrativa gli effetti del cambiamento.

Il d.lgs. 6/2003 ha modificato l'art. 2423- bis inserendo al punto 1 la specifica "... nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato". Con tale introduzione nel codice civile, già previsto nel nostro ordinamento dal d.lgs. 87/92 in materia di bilancio delle banche e degli enti creditizi, il legislatore ha voluto esplicitare il principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Il postulato è divenuto, pertanto obbligatorio tranne nei casi in cui lo stesso fosse in contrasto con altre norme specifiche ed inderogabili sul bilancio d'esercizio.

Quando ciò dovesse verificarsi, però, e non si può seguire la contabilizzazione secondo la sostanza economica è obbligatorio fornire le informazioni supplementari nella Nota Integrativa. Si tenga conto che la prassi nazionale aveva già disciplinato da tempo tale postulato attraverso il Principio Contabile n. 11.

La struttura che deve avere lo Stato Patrimoniale è indicata nell'art. 2424 del codice civile, quella del Conto Economico nell'art. 2425. Per entrambi si tratta di una struttura relativamente rigida. Le possibilità di modifica sono solamente:

- la possibilità di effettuare ulteriori suddivisioni per le voci precedute da numeri arabi (il maggior livello di dettaglio degli schemi), ma senza eliminare la voce originaria;
- sono possibili raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi solo quando non ne soffra la chiarezza e previa in ogni caso l'indicazione nella Nota Integrativa;
- quando necessario per la particolarità del contenuto devono essere aggiunte altre voci;
- le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata;
- devono essere fornite le cifre comparative per l'esercizio precedente; se le voci non fossero comparabili, per esempio per un cambiamento di principio, deve essere adattata quella dell'esercizio precedente, e devono essere fornite le opportune spiegazioni nella Nota Integrativa.

Lo schema di Stato Patrimoniale previsto dall'art. 2424 del codice civile, salve le disposizioni delle leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, deve indicare distintamente nel loro importo complessivo Attivo e Passivo.

CONTENUTO DELLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO
--

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria I - Immobilizzazioni immateriali

- 1) costi di impianto e di ampliamento;
- 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
- 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- 5) avviamento;
- 6) immobilizzazioni in corso e acconti;
- 7) altre.

Totale.

II - Immobilizzazioni materiali

- 1) terreni e fabbricati;
- 2) impianti e macchinario;
- 3) attrezzature industriali e commerciali;
- 4) altri beni;
- 5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale.

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate;

b) imprese collegate;

c) imprese controllanti;

d) altre imprese;

2) crediti:

a) verso imprese controllate;

b) verso imprese collegate;

c) verso controllanti;

d) verso altri;

3) altri titoli;

4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.

Totale.

Totale immobilizzazioni (B);

C) Attivo circolante I – Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo;

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;

3) lavori in corso su ordinazione;

4) prodotti finiti e merci;

5) acconti.

Totale

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

- 1) verso clienti;
- 2) verso imprese controllate;
- 3) verso imprese collegate;
- 4) verso controllanti;
- 4- bis) crediti tributari;
- 4 -ter) imposte anticipate;
- 5) verso altri.

Totale.

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1) partecipazioni in imprese controllate;

- 2) partecipazioni in imprese collegate;
- 3) partecipazioni in imprese controllanti;
- 4) altre partecipazioni;
- 5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;
- 6) altri titoli.

Totale.

IV - Disponibilità liquide

- 1) depositi bancari e postali;
- 2) assegni;
- 3) danaro e valori in cassa.

Totale.

Totale attivo circolante (C).

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti**PASSIVO A) Patrimonio netto I - Capitale.**

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.

III - Riserve di rivalutazione.

IV - Riserva legale.

V - Riserve statutarie.

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.

VII - Altre riserve, distintamente indicate.

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.

IX - Utile (perdita) dell'esercizio.

Totale.

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;

2) per imposte, anche differite;

3) altri.

Totale.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

1) obbligazioni;

2) obbligazioni convertibili;

3) debiti verso soci per finanziamenti;

4) debiti verso banche;

5) debiti verso altri finanziatori;

6) acconti;

7) debiti verso fornitori;

8) debiti rappresentati da titoli di credito;

www.commercialistatelematico.com

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

- 9) debiti verso imprese controllate;
- 10) debiti verso imprese collegate;
- 11) debiti verso controllanti;
- 12) debiti tributari;
- 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
- 14) altri debiti.

Totale.

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti

L'art. 2424- bis detta alcuni principi comuni alle singole voci dello Stato Patrimoniale. In primo luogo il principio della destinazione di cui al primo comma, concernente l'obbligo di iscrivere tra le immobilizzazioni beni destinati ad essere utilizzati durevolmente; la presunzione di immobilizzazioni finanziarie per le partecipazioni in società

collegate al secondo comma; la nozione degli accantonamenti per rischi ed oneri; la composizione delle voci ratei e risconti e di quella relativa al trattamento di fine rapporto. Il legislatore della riforma societaria ha inserito, tra il quarto ed il quinto, un nuovo comma in virtù del quale dispone che continuano ad essere iscritti nello stato patrimoniale del venditore i beni e gli elementi attivi oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (ad esempio, riporto, pronti contro termine, factoring con possibilità di rivalsa, operazioni di cartolarizzazione, operazioni di lease back).

Tale disposizione costituisce un'applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Questi beni e queste attività, alla scadenza del termine previsto nel contratto, tornano nel patrimonio dell'impresa cedente, dal quale sono usciti solo temporaneamente ed in seguito ad un passaggio di proprietà determinatosi soltanto per garantire il finanziamento ottenuto.

In realtà, l'operazione compiuta sottende un'esigenza di finanziamento, che viene soddisfatta con la temporanea vendita di alcuni beni, i quali, dopo il decorso di un certo periodo di tempo, cessate le necessità di finanziamento, saranno riacquistati e torneranno perciò ad essere iscritti nel patrimonio della società cedente. Se questa è la sostanza del contratto di compravendita stipulato, appare evidente che la società non ha inteso spogliarsi della proprietà dei suoi beni, ma solo darli in garanzia per ottenere la liquidità della quale necessita. Per questa ragione, ed in applicazione del criterio contabile che vuole rappresentare la sostanza delle cose e non gli aspetti formali dei contratti, il legislatore dispone che i beni oggetto di tali contratti di compravendita, nei quali è previsto ad una certa scadenza l'obbligo di retrocessione, continuino ad essere indicati nello Stato Patrimoniale del venditore. In corrispondenza, nel passivo dovrà essere iscritto il debito relativo al loro riacquisto.

www.commercialistatelematico.com

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:

CONTENUTO DEL CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;

5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Totale.

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;

7) per servizi;

8) per godimento di beni di terzi;

9) per il personale:

a) salari e stipendi;

b) oneri sociali;

c) trattamento di fine rapporto;

d) trattamento di quiescenza e simili;

e) altri costi;

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

12) accantonamenti per rischi;

www.commercialistatelematico.com

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

13) altri accantonamenti;

14) oneri diversi di gestione.

Totale.

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;

17- bis) utili e perdite su cambi.

Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis).

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.

Totale delle rettifiche (18-19).

E) Proventi e oneri straordinari

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.

Totale delle partite straordinarie (20-21).

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E);

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;

23) utile (perdite) dell'esercizio.

In calce allo Stato Patrimoniale, nell'attivo e nel passivo:

1) le cauzioni degli amministratori e dei dipendenti;

2) le altre partite di giro e i conti d'ordine.

Le obbligazioni di garanzia debbono essere iscritte in bilancio, anche quando sussistono corrispondenti crediti di regresso.

Sono vietati i compensi di partite.

Rispetto al precedente schema di **Stato Patrimoniale**, per il quale il codice civile si limitava a prevedere un contenuto minimo e che riportava senza eccessive regole tutte le attività nella sezione di sinistra e tutte le passività nella sezione di destra, **sono state introdotte queste modifiche:**

- è prevista una struttura fissa modificabile solamente sulla base di quanto scritto in precedenza;

- le attività sono suddivise in gruppi a seconda che si tratti di attività correnti o immobilizzate; non si è arrivati alla predisposizione di un vero e proprio stato patrimoniale riclassificato, così come era previsto dai Principi Contabili, e manca una chiara indicazione dei totali delle attività e passività a breve e a medio-lungo termine.

Il livello informativo è tuttavia nel complesso migliorato;

- i fondi rettificativi dell'attivo (fondi ammortamento e fondi svalutazione crediti) sono posti a diminuzione delle attività alle quali si riferiscono;
- le voci di patrimonio netto sono raggruppate e indicate insieme in un'apposita sezione del passivo.

In calce allo Stato Patrimoniale devono poi risultare le garanzie prestate e gli altri conti d'ordine, a norma dell'ultimo comma dell'art. 2424 c.c.

Rispetto allo schema adottato precedentemente alla introduzione del d.lgs. n. 127/1991, il presente schema di **Conto Economico ha subito modifiche sostanziali**. Infatti attualmente il Conto Economico deve essere redatto in forma scalare (mentre in precedenza era prevista la versione a sezioni contrapposte). Sono stati previsti diversi "livelli":

- la sezione "A" comprende il valore della produzione, intendendo con essa l'insieme delle componenti positive di reddito, nonché le variazioni dei lavori in corso e delle rimanenze di prodotti finiti, semilavorati e in corso di lavorazione, attinenti la gestione caratteristica dell'azienda; comprende anche gli eventuali incrementi di valore delle immobilizzazioni per lavori effettuati internamente (costruzioni in economia). Sono quindi esclusi dalla sezione "A" i proventi straordinari e finanziari;
- la sezione "B" comprende tutte le componenti negative di reddito relative alla produzione, con esclusione quindi, anche in questo caso, degli oneri finanziari e straordinari e delle imposte sul reddito;
- la differenza fra la sezione "A" e la sezione "B", chiamata "Differenza fra valore e costi della produzione", costituisce un valore molto vicino al margine operativo dell'azienda. Ne può differire, per esempio, in caso di imputazione nella voce A5 di eventuali plusvalenze su alienazioni di immobilizzazioni;
- nella sezione "C" sono compresi gli oneri e i proventi finanziari;
- nella sezione "D" sono comprese le rettifiche di valore di attività finanziarie, quali, per esempio, le rivalutazioni di partecipazioni in seguito all'applicazione del metodo del patrimonio netto o le svalutazioni di partecipazioni e titoli;
- nella sezione "E" sono compresi gli oneri e proventi di natura straordinaria;
- "Sotto" la sezione "E" sono indicati l'utile lordo, le imposte sul reddito e l'utile netto.

Ai sensi dell'art. 2425- bis, il legislatore prescrive che ricavi, proventi, costi ed oneri siano iscritti al netto dei resi (restituzioni di merci per difformità nelle caratteristiche qualitative o per specifici patti), degli sconti, finanziari o commerciali (riduzioni sul prezzo di listino), degli abbuoni (in generale arrotondamenti di prezzo al momento del pagamento) e dei premi (di solito concessi al raggiungimento di un certo fatturato), nonché delle imposte (ad esempio IVA) connesse direttamente alla vendita dei prodotti ed alla prestazione dei servizi.

Per porre rimedio alla mancanza di specifiche norme di regolamentazione e di valutazione degli elementi di bilancio espressi in moneta non di conto, il legislatore della riforma societaria ha integrato l'art. 2425- bis con l'aggiunta di due commi: il secondo destinato a regolare la determinazione di costi e ricavi inerenti ad operazioni in valuta; il terzo che applica il principio di competenza per la regolazione dei proventi e degli oneri per operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine.

A mente del comma 2, la determinazione di ricavi, proventi, costi ed oneri su operazioni in valuta deve avvenire al cambio corrente alla data nella quale l'operazione è compiuta, considerato dal legislatore idoneo a rappresentare il processo di formazione del risultato d'esercizio per le attività compiute con l'estero. Diventa perciò

rilevante l'individuazione del momento giuridico di compimento dell'operazione commerciale (di acquisto o di vendita), suscettibile di generare ricavi od oneri, momento che – secondo i Principi Contabili nazionali ed internazionali – coincide con la consegna del bene oppure la prestazione del servizio. È a questa data che devono essere riferiti i cambi applicabili alle operazioni in valuta, anche se la fatturazione avverrà in epoca successiva, quando il tasso di cambio tra la moneta di conto e quella estera può essere variato, magari in misura sensibile.

Questa variazione però non incide sulla rilevazione dei costi e dei ricavi, ma incide sulla regolazione finanziaria dell'operazione, generando utili e perdite da rilevare nella voce 17- bis del Conto Economico.

Per il nuovo comma 3 dell'art. 2425- bis, i proventi e gli oneri di operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (riporto, pronti contro termine, factoring, cartolarizzazione, lease back) - per i quali, ai sensi dell'art. 2424- bis, le attività che ne sono oggetto continuano a comparire nello Stato Patrimoniale del venditore - devono essere iscritti nel Conto Economico in base al principio di competenza, per l'importo connesso ad ogni esercizio, qualora la durata del contratto si estenda su due ovvero più esercizi. Con lo stesso criterio devono essere iscritte le differenze tra prezzo a pronti e prezzo a termine. L'osservanza della norma in esame fa sì che i proventi derivanti, per esempio da un'operazione di lease back, i beni oggetto della quale continuano ad essere iscritti nello Stato Patrimoniale del venditore, non sono - per lo stesso venditore - componenti positivi di reddito unicamente dell'esercizio in cui l'operazione è conclusa, ma devono essere suddivisi tra gli esercizi sui quali si manifesta la durata del contratto.

A seguito dell'introduzione nel nostro ordinamento dell'IRAP, per determinare la base imponibile della quale è necessaria una chiara individuazione delle voci da comprendere nella sezione "B", è stato emanato, da parte della Commissione per la Statuizione dei Principi Contabili, un documento interpretativo del documento n. 12 dei Principi Contabili, che è servito a dirimere numerosi dubbi in materia e dare maggior certezza nelle modalità di redazione del Conto Economico.

La redazione del bilancio di un'impresa nell'ottica della continuità aziendale implica processi interpretativi delicati il cui epilogo è costituito dall'effettuazione di stime, dalla costituzione di fondi rischi e oneri, dal riconoscimento contabile del deperimento economico tecnico dei cespiti, dall'effettuazione di scritture di assestamento per rispettare il principio della competenza temporale, e da tutto il complesso delle operazioni che portano alla costruzione del bilancio secondo corretti Principi Contabili.

Ovvio quindi che un articolo del codice civile venga dedicato all'enunciazione dei criteri di valutazione da applicare per le singole poste del bilancio. Altrettanto ovvio, tuttavia, che una norma non possa essere sufficiente per regolamentare una materia a così alto contenuto tecnico, e che sia quindi necessario integrare la stessa, nella fattispecie facendo riferimento ai Principi Contabili.

L'art. 2426 del codice civile detta le linee essenziali dei criteri di valutazione da applicare per le singole voci di bilancio (i principi generali, invece, sono trattati negli artt. 2423 e 2423-bis). Più in particolare vengono regolamentati:

- la valutazione delle immobilizzazioni in genere, che deve avvenire al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, o di produzione, comprensivo di tutti gli oneri imputabili al prodotto relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento in cui il bene può essere utilizzato, eventualmente ridotti per tener conto delle perdite durevoli di valore;
- l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali ad utilizzabilità limitata (escludendo per esempio i terreni), che deve avvenire sulla base di un piano sistematico. Con l'aggettivo "sistematico" il legislatore non ha inteso prevedere necessariamente quote costanti, quanto l'esigenza di un piano che risponda a criteri razionali ed obiettivi;
- la possibilità di valutare le partecipazioni in imprese controllate e collegate secondo il metodo del Patrimonio Netto (equity method). Il valore cui si arriva con tale metodo non equivale alla frazione di Patrimonio Netto contabile della partecipazione, ma è il risultato di una serie di operazioni complesse alla fine delle quali il risultato cui si arriva è pari a quello al quale si sarebbe arrivati effettuando una procedura di consolidamento;

- l'iscrizione nell'attivo di alcune immobilizzazioni immateriali considerate più a rischio in relazione al possibile annacquamento del patrimonio aziendale. In particolare, per capitalizzare nell'attivo voci relative a costi d'impianto e ampliamento, ricerca, sviluppo e pubblicità, è necessario il consenso del collegio sindacale e la distribuzione di eventuali utili è subordinata all'esistenza di riserve residue pari al valore non ammortizzato di tali voci;
- l'iscrizione nell'attivo dell'eventuale avviamento acquisito a titolo oneroso, che è subordinata al consenso del collegio sindacale, e il piano di ammortamento dello stesso che, se superiore ai cinque anni, dovrà essere adeguatamente motivato nella nota integrativa;
- il disaggio sui prestiti, da iscrivere nell'attivo e da ammortizzare sulla durata residua del prestito;
- i crediti, che dovranno essere iscritti secondo il valore di presumibile realizzo;
- la valutazione delle rimanenze e delle attività finanziarie a breve termine da iscrivere al costo di acquisto o di produzione, eventualmente svalutato se il valore di mercato fosse inferiore; il costo, se trattasi di beni fungibili, può anche essere determinato secondo i metodi LIFO o FIFO; le attrezzature varie e i materiali di consumo, che non siano complessivamente di importo rilevante, possono essere iscritti sulla base di un valore costante se costantemente rinnovate;
- la valutazione dei lavori in corso che può essere fatta sulla base del corrispettivo maturato;
- le attività e passività in valuta esistenti alla chiusura dell'esercizio, ad eccezione di quelle costituite da immobilizzazioni, devono essere iscritte in bilancio al tasso di cambio a pronti in vigore a tale data, imputando a Conto Economico gli utili/perdite derivanti dalla conversione. Peraltro, l'eventuale differenziale positivo su cambi non può essere distribuito, ma deve essere accantonato in apposita riserva fino alla realizzazione dell'utile. Le immobilizzazioni devono essere iscritte in bilancio al tasso di cambio storico, ovvero, se inferiore, a quello corrente alla chiusura dell'esercizio, purché tale riduzione sia giudicata permanente.

Il dettato dell'art. 2426, da solo, non sarebbe in grado di fornire agli operatori tutti gli strumenti necessari per la redazione del bilancio. I documenti dei Principi Contabili costituiscono quindi un necessario supporto tecnico ai criteri stabiliti dalla norma. In alcuni casi, anzi, essi sono un'opportuna integrazione a dubbi che la norma lascia irrisolti.

Nel caso di problematiche non ancora affrontate dai Principi Contabili nazionali occorrerà fare riferimento ai Principi Contabili internazionali emanati dallo IASB.

Data la rapida evoluzione della realtà economica, con le relative implicazioni contabili, è possibile che alcune tipologie non siano state ancora trattate nemmeno dai Principi Contabili internazionali. In tal caso sarà necessario applicare ai casi specifici i Principi Contabili generali, eventualmente facendo riferimento anche alla dottrina esistente in materia.

La Nota Integrativa è parte integrante del bilancio d'esercizio.

L'art. 2427 del codice civile detta alcune regole relative al contenuto minimo che la stessa deve avere. Tuttavia, dato il suo carattere essenzialmente esplicativo e chiarificatore, essa non può essere limitata da rigidi schematismi. La quantità delle informazioni, il livello di analisi delle voci, la strutturazione della Nota Integrativa dipenderanno essenzialmente dalle dimensioni e dalla tipologia di attività espletata dall'azienda. Un contenuto assolutamente sufficiente per un'azienda potrebbe essere considerato come vera e propria violazione del principio della chiarezza per un'altra.

La norma prevede il seguente contenuto minimo:

- l'indicazione dei criteri di valutazione applicati e dei criteri di conversione dei saldi in valuta.

Normalmente tale parte viene sviluppata nella sezione iniziale della Nota Integrativa;

- i movimenti dettagliati delle voci relative alle immobilizzazioni, intervenuti rispetto al precedente esercizio. È prassi fornire, oltre ai movimenti, anche un minimo di dettaglio e descrizione delle immobilizzazioni;

- la composizione delle voci relative a costi di impianto, ampliamento, ricerca, sviluppo e pubblicità, le ragioni delle iscrizioni e i criteri di ammortamento. Si tratta delle stesse voci per le quali è previsto il consenso del collegio sindacale per la loro capitalizzazione; tali cautele sono dovute alla rischiosità insita in queste voci, sulle quali possono essere effettuate politiche di bilancio tese a sopravvalutare il patrimonio. Per gli stessi motivi, è richiesta l'indicazione dell'ammontare degli eventuali oneri finanziari capitalizzati sulle voci dell'attivo;

- la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali facendo riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando le differenze rispetto al passato ed evidenziando l'influenza sui risultati economici dell'esercizio;

- le variazioni intervenute rispetto al precedente esercizio nelle voci dell'attivo e del passivo. Con ciò non è da intendersi la semplice variazione numerica, desumibile tra l'altro anche dal confronto fra i due bilanci presentati in modo comparativo, quanto piuttosto un sintetico commento e un'analisi delle variazioni stesse;

- una serie di informazioni sulle partecipazioni in società controllate e collegate;

- crediti e debiti di durata superiore a cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali;

- variazioni significative nei cambi successivamente alla chiusura dell'esercizio;

- crediti e debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;

www.commercialistatelematico.com

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

- la composizione delle voci relative a ratei e risconti e a proventi e oneri straordinari e la suddivisione degli interessi e altri oneri finanziari;
- l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
- le informazioni sulla composizione dei conti d'ordine e sugli altri impegni non risultanti dallo stato patrimoniale;
- l'indicazione delle voci di patrimonio netto con prospetti sull'origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità anche rispetto ad esercizi precedenti;
- se significativa, la ripartizione dei ricavi secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
- l'ammontare dei proventi derivanti da partecipazioni;
- la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell' articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
- la composizione delle voci: "proventi straordinari" e: "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato l'iscrizione delle imposte differite ed anticipate;
- il numero medio dei dipendenti;
- salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile;
- il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;
- le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;
- l'ammontare dei compensi corrisposti ad amministratori e sindaci;
- le informazioni sulle azioni e sulle obbligazioni convertibili emesse dalla società;
- il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;

www.commercialistatelematico.com

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

- i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;
- i dati richiesti dal terzo comma dell'art. 2447- septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2447- bis nonché quelli previsti dall'articolo 2447decies, ottavo comma;
- un apposito prospetto per i contratti di locazione finanziaria dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio);
- (22- bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società;
- (22- ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.

Tali ultimi due punti introdotti dal d.lgs. 173/2008 si applicano ai bilanci e alle relazioni relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva a quella della sua entrata in vigore (6 novembre 2008).

Ai fini dell'applicazione dei numeri 22- bis) e 22- ter), e degli articoli 2427-bis e 2428, terzo comma, numero 6bis), per le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair value", "parte correlata"

e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.

Le integrazioni a questo contenuto minimo sono lasciate alla discrezionalità degli amministratori che dovranno far riferimento, in primo luogo, al principio della chiarezza e al dovere di fornire, tramite il complesso dei documenti che compongono il bilancio, una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica e patrimoniale della società.

A decorrere dal 1° gennaio 2005 è stato introdotto l'art. 2427- bis concernente l'informativa in nota integrativa degli strumenti finanziari. Nonostante il d.lgs. 173/2008 abbia abrogato il comma 5 dell'art. 2427- bis del c.c. la definizione di strumento finanziario, derivato e fair value va individuata nei principi contabili internazionali. Sebbene la norma citata non espliciti il richiamo, non sembra si possa dubitare del fatto che essa in ogni caso intende rinviare agli IAS 32 e 39, nei quali le definizioni utili all'applicazione delle altre disposizioni sono sicuramente contenute.

Lo IAS 32, in fase di revisione, si riferisce più propriamente all'esposizione nel bilancio di esercizio e all'informazione integrativa da fornire sugli strumenti finanziari. Esso riguarda la classificazione degli strumenti finanziari tra le voci del passivo e del patrimonio netto, dei relativi interessi, dividendi, proventi ed oneri, la compensazione tra attività e passività finanziarie, l'informazione da includere nella nota integrativa. Lo IAS 39, del quale è pure in corso una revisione, costituisce sicuramente una pietra miliare per la rappresentazione e valutazione in bilancio degli strumenti finanziari, nonché per l'informativa sugli stessi. Esso si applica a tutte le imprese e riguarda le definizioni di attività e passività finanziarie, la rilevazione iniziale e lo storno delle stesse, la valutazione iniziale e successiva, la contabilizzazione delle operazioni di copertura e l'informativa.

Nei citati principi contabili, si definisce strumento finanziario ogni contratto che dà luogo ad un'attività finanziaria per un'impresa e, al tempo stesso, ad una passività finanziaria oppure ad uno strumento di capitale per un'altra impresa. Le attività finanziarie vengono suddivise in disponibilità liquide (cassa, depositi bancari e postali e così

via), diritti contrattuali a ricevere disponibilità liquide od altre attività finanziarie (crediti commerciali e finanziari e di diversa natura sempre che il debitore si sia impegnato a consegnare denaro o strumento finanziario), diritti a scambiare con un'altra impresa strumenti finanziari derivati, azioni, quote di partecipazione ed altri strumenti di equity emessi dalle imprese. A loro volta, le passività finanziarie sono suddivise in obbligazioni contrattuali a consegnare disponibilità liquide od attività finanziarie (debiti commerciali, finanziari o diversi) ed obbligazioni a scambiare strumenti finanziari derivati. Rientrano così nelle nozioni sopra indicate, formulate in modo sufficientemente generico per reggere alla prova del tempo e non correre il rischio di diventare obsolete per le continue elaborazioni della finanza, le disponibilità liquide, i crediti, i debiti, i titoli e le partecipazioni possedute, con la eccezione dei crediti e debiti che nascono per effetto di norme o regolamenti (imposte e tasse), le azioni di società ed alcuni tipi di opzioni (definiti strumenti di capitale).

Per concretizzare uno strumento finanziario derivato – secondo lo IAS 39 – sono necessarie tre condizioni:

avere un valore suscettibile di subire variazioni in corrispondenza delle variazioni di specifici tassi di interesse, prezzi di titoli, di prodotti o di merci, tassi di cambio, indici azionari, crediti ratings od altri parametri variabili; non richiedere alcun investimento netto iniziale oppure un investimento meno elevato di quello richiesto da altri contratti che servono a fronteggiare analoghi rischi di mercato; essere regolato ad una data futura. Al riguardo, occorre ricordare che lo IAS 32

www.commercialistatelematico.com

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

puntualizza che i “derivati” fanno sorgere diritti ed obblighi in conseguenza dei quali si trasferiscono fra le parti rischi finanziari inerenti ad uno o più strumenti finanziari primari.

In aderenza alle disposizioni contenute nella direttiva n. 2001/65 (che ha introdotto nella quarta direttiva una nuova sezione 7- bis, valutazione al fair value), il comma 2 dell’art. 2427- bis considera strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all’una od all’altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari. La norma citata sottrae, tuttavia, alla valutazione secondo il nuovo criterio i derivati collegati a merci che presentino contemporaneamente tre condizioni:

contratto concluso e mantenuto per soddisfare esigenze di acquisto, di vendita o di utilizzo della società;

contratto destinato a tale scopo già dalla sua stipulazione; contratto che si prevede di eseguire mediante la consegna della merce. L’applicazione del criterio di valutazione del fair value porta con sé l’obbligo di fornire informazioni e notizie nella nota integrativa, nell’ottica di una esigenza di trasparenza ed informazione che non manca quotidianamente di manifestarsi, soprattutto riguardo agli strumenti finanziari, ai rischi connessi ed alle politiche di gestione degli stessi. Questa maggiore informazione coinvolge la relazione sulla gestione e la nota integrativa e concerne tutte le imprese.

Il comma 1 dell’art. 2427- bis obbliga a indicare per ogni categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value, determinato con riferimento ad uno dei metodi sopra indicati, la loro entità e natura. Per le immobilizzazioni finanziarie (fatta eccezione per le partecipazioni in società controllate e collegate come definite dall’art. 2359 e per le partecipazioni in joint venture), iscritte ad un valore superiore al loro fair value senza operare svalutazioni per perdite di valore, si deve illustrare il valore contabile e il fair value delle singole attività o di raggruppamenti di esse, i motivi in base ai quali si è ritenuto di poter evitare la diminuzione di valore e le ragioni poste a fondamento delle convinzioni secondo le quali i redattori del bilancio ritengono che la perdita di valore possa essere recuperata.

Queste informazioni possono essere omesse da parte delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, ma sono integrate da quelle inserite nella relazione sulla gestione in base al nuovo n. 6- bis dell’art. 2428.

La relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.) è un allegato obbligatorio del bilancio per tutte le società, fatta eccezione per quelle che si avvalgono della redazione in forma abbreviata e contiene informazioni sull’attività svolta e sulle prospettive future, svolgendo una funzione di resoconto di quanto svolto dagli amministratori nel corso dell’esercizio.

La relazione sulla gestione non è approvata dall'assemblea: le sue lacune non sono perciò causa di nullità della delibera di approvazione, ma possono diventare causa di annullabilità, se diventano vizi del procedimento di formazione del bilancio. Essa non ha effetto sanante delle oscurità del bilancio; diversa l'opinione della giurisprudenza, sulla scia di un orientamento già espresso per la relazione degli amministratori ed oggi riconfermato a proposito di questo allegato del bilancio.

In sintesi, possiamo dire che la relazione sulla gestione illustra la posizione raggiunta dalla società, l'andamento dell'esercizio, le prospettive di sviluppo, utilizzando dati quantitativi e qualitativi, con riferimento a quella parte che non è desumibile dal bilancio come spiegato dalla nota integrativa.

Ai sensi del c. 1 dell'art. 2428, il primo dato informativo riguarda notizie di carattere generale contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui la società ha operato, direttamente oppure attraverso imprese controllate. È questo un precetto di ampio contenuto.

Adempiere al precetto contenuto nel c. 1 dell'art. 2428, con riguardo alla situazione della società, significa non già ripetere ciò che è già stato illustrato nel bilancio, ma descrivere la collocazione della società nei mercati nei quali opera, non secondo una prospettiva statica, ma in una visione dinamica. Per la dottrina aziendale, in questa parte della relazione devono trovare spazio anche notizie e spiegazioni sulla capacità di autofinanziamento e sul fabbisogno finanziario della società: la dottrina giuridica sostiene però che queste informazioni sono ricavabili dalla lettura incrociata degli schemi contabili e della nota integrativa.

Con riferimento al c. 1 dell'art. 2428, nella parte in cui impone di riferire sull'andamento della gestione, si osserva che l'obbligo deve essere adempiuto in relazione al passato ed in chiave prospettica, fornendo un'informazione sul complesso e per i vari settori in cui la società ha operato direttamente o attraverso imprese controllate.

È bene chiarire che ciò non significa riferire sull'andamento della gestione delle controllate, ma illustrare come si è svolta la gestione della controllante attraverso le sue controllate: ne deriva che non sono prese in considerazione dalla norma le società che svolgono attività eterogenea rispetto alla controllante.

Le notizie di cui al c. 1 dell'art. 2428 devono essere date con particolare riferimento ai costi (del lavoro, delle materie prime, dei servizi, degli oneri finanziari), ai ricavi (andamento dei volumi di vendita, prezzi dei prodotti)

ed agli investimenti (tipo delle immobilizzazioni acquisite). Il d.lgs. 32/2007 in vigore dal 12 aprile 2007 ha previsto altresì l'inserimento di una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

L'analisi di cui sopra deve essere coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi. Il legislatore non indica le modalità

di attuazione del precetto: in generale, si può però osservare che devono essere evitati dati eccessivi per quantità o inutili o informazioni di dettaglio che non raggiungono l'obiettivo perseguito dal legislatore.

Estratto dal libro “Manuale delle scritture contabili”
edito da Maggioli Editore

Indice dei principali argomenti del volume

Tutte le voci commentate con:

- › Norme civilistiche
- › Trattamento fi scale
- › Esempi di scritture contabili

Aggiornato con:

- › *Legge di stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190)*
- › *Decreto semplificazione fi scale (D.Lgs. n. 175/2014)*
- › *Decreto competitività (D.L. n. 91/2014)*
- › *Decreto sblocca Italia (D.L. n. 133/2014)*

[Se sei interessato ad acquistare il libro clicca qui](#)

giugno 2015

di Salvatore Giordano

www.commercialistatelematico.com

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente